

E se perdo il lavoro...chi mi tutela?



Risparmio e vulnerabilità
+INFORMATI +PROTETTI



Brevi informazioni di contesto

La perdita del proprio posto di lavoro rappresenta un evento traumatico con conseguenze diverse a seconda dell'età, della situazione economica familiare, del titolo di studio e della capacità di adattamento ad una nuova situazione da parte di ogni singolo individuo.

Per questo motivo conoscere le tutele disponibili, di natura pubblica e privata, nel caso di licenziamento (o dimissioni per giusta causa), può essere d'aiuto non solo per superare economicamente le difficoltà legate alla mancanza di uno stipendio, ma anche per migliorare le possibilità di trovare una nuova occupazione.

- Gli interventi pubblici si distinguono in **politiche del lavoro passive** (che si sostanziano in prestazioni monetarie a favore di chi è rimasto senza lavoro o ha subito una riduzione dell'orario di lavoro, erogate secondo uno schema assicurativo o assistenziale) e **politiche del lavoro attive** (che si sostanziano in interventi sul mercato del lavoro per creare nuova occupazione o nel prevenire/curare possibili cause di disoccupazione).
- Accanto agli interventi di welfare pubblico, aumenta la diffusione di forme di protezione di natura privata, offerte dalle **realità assicurative**, per tutelare gli individui dagli imprevisti che possono presentarsi nel corso della vita lavorativa, come la perdita del posto di lavoro.

Un po' di normativa...

Il **Jobs Act** (D.lgs. 23/2015) ha introdotto una serie di riforme che hanno radicalmente cambiato il mercato del lavoro, il welfare e gli ammortizzatori sociali in genere.

Per chi è stato assunto dopo il 7 marzo 2015 il decreto *esclude*, per i licenziamenti economici, la *possibilità della reintegrazione* nel posto di lavoro e prevede un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio. Il diritto alla reintegrazione è limitato ai licenziamenti nulli e discriminatori, e a particolari casi di licenziamento disciplinare ingiustificato.

Riscrive la normativa in materia di *ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria* e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, introducendo nuovi strumenti e nuove sigle: *ASPI, NASPI, ASDI e DIS-COLL*, quelle che un tempo venivano definiti "assegni per la disoccupazione".

Riordina anche la normativa in materia di *ammortizzatori sociali "in costanza di rapporto di lavoro"* e le forme di cassa integrazione diventano due – ordinaria e straordinaria.

Riordina la normativa in materia di servizi per il lavoro e di *"politiche attive"*, cioè le iniziative volte a promuovere l'occupazione: rinforza e riorganizza la rete degli enti coinvolti nel settore, vincola l'erogazione dei "contributi di sostegno al reddito" alla partecipazione attiva di chi dovrà percepirli, coinvolge stabilmente i soggetti privati che possono fare da intermediari, semplifica la possibilità di impiego dei lavoratori in cassa integrazione in lavori per la collettività e allarga la portata del cosiddetto "fascicolo elettronico" del lavoratore.

Il **Decreto Dignità** (Legge 96/2018) introduce numerose novità in materia di fisco e lavoro. In tema di lavoro conferma una *stretta ai contratti a tempo determinato* per i quali il limite di durata massima è ridotto da 36 a 24 mesi e il numero di rinnovi consentiti passa da 5 a 4. Inoltre, viene ripristinato, in caso di rinnovo e per contratti che superino i 12 mesi di durata, l'obbligo di indicazione della causale.

Modifica le regole previste dal Jobs Act, in caso di licenziamento illegittimo e *l'indennità massima* concessa al singolo lavoratore sale a 36 mensilità (invece di 24 mensilità).

Introduce un pacchetto di misure per *limitare la delocalizzazione delle imprese* che spostano la produzione in Paesi terzi dopo aver beneficiato di aiuti dallo Stato e che non potranno spostare la sede all'estero per i successivi cinque anni.

Ammortizzatori sociali

Può succedere che alcune aziende trovandosi in momentanea difficoltà economica, per motivazioni non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, debbano ricorrere ad una sospensione o riduzione del rapporto di lavoro che però rimane ancora "in corso". In tali circostanze è possibile ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni, che è una integrazione salariale corrisposta dall'Inps e che può essere ordinaria o straordinaria.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è attivabile solo per brevi periodi (max 12 mesi in 2 anni) e solo in caso di crisi aziendale.

La cassa integrazione straordinaria (CIGS) è un sostegno di durata più lunga (max 36 mesi in 5 anni) attivabile in caso di crisi aziendale di grande rilevanza sociale, ma anche fallimento, procedure concorsuali, riconversione aziendale.

In entrambi i casi la richiesta di cassa integrazione la fa direttamente l'azienda: il dipendente quindi non deve presentare domanda all'Inps. Se l'azienda in crisi deve ridurre le ore di lavoro dei dipendenti, l'Inps interviene integrando lo stipendio con l'importo che è stato decurtato. Il pagamento continuerà ad essere effettuato per tramite dell'azienda.

Per saperne di più: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50599

Esempio! Il lavoratore ha una retribuzione di 1.500 euro lordi per 40 ore settimanali. Le sue *ore lavorative vengono ridotte* a 20, quindi il suo stipendio diviene di 750 euro. La restante parte (che sarebbe di altri 750 euro) viene corrisposta dall'Inps nella misura dell'80% (600 euro).

Esempio! In casi di particolare crisi aziendale, l'orario lavorativo può essere ridotto a *zero ore* ma in vigenza di cassa integrazione il lavoratore percepirà comunque l'80% del proprio stipendio.

In altri casi, invece che di una riduzione temporanea dell'orario di lavoro o di una sospensione temporanea del lavoro ci si può trovare nella condizione di perdita definitiva del proprio posto di lavoro. In queste circostanze, a determinate condizioni, è possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria.

NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). Ha la funzione di fornire un sostegno al reddito agli aventi rapporto di lavoro subordinato o assimilato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per accedere a tale misura bisogna essere in possesso dei seguenti tre requisiti:

- Perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- Almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti al licenziamento;
- Almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

La domanda per beneficiare della NASPI deve essere presentata all'Inps esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La richiesta inoltrata all'Inps equivale alla *Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro* e il beneficiario sottoscriverà con il Centro Per l'Impiego un patto personalizzato per il reinserimento al lavoro.

La NASPI spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dei 4 anni precedenti il licenziamento, per un massimo di 24 mesi.

Per il calcolo dell'assegno mensile bisogna sommare tutti gli importi relativi alle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, dividerli per le settimane di contribuzione e quindi moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente 4,33. Se l'importo ottenuto è pari o inferiore a 1.221,44 euro la NASPI sarà

equivalente al suo 75%. Se invece l'importo ottenuto è superiore a 1.221,44 si prende un ulteriore 25% della parte eccedente fino al raggiungimento di un importo mensile massimo di 1.328,76 euro.

In ogni caso, a partire dal quarto mese di fruizione l'assegno NASPI si riduce ogni mese del 3%.

Per saperne di più: www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50593&lang=IT

Esempio di calcolo

Imponibile previdenziale = 40.000 euro

Settimane lavorate negli ultimi 4 anni = 104

Coefficiente numerico = 4,33

(Imponibile previdenziale/settimane lavorate) x coefficiente = $(40.000/104) \times 4.33 = 384,62 \times 4.33 = 1.665,40$

1.665,40 euro > 1.221,44 euro per cui occorre calcolare il 75% e aggiungere il 25% della differenza

Il 75% di 1.221,44 euro = 915,93 euro

Il 25% di $(1.665,40 - 1.221,44) = 110,99$ euro

Importo mensile NASPI spettante = 915,93 euro + 110,99 euro = 1.026,92 euro

DIS-COLL (Disoccupazione Collaboratori). Si tratta di un ammortizzatore che si rivolge ai collaboratori autonomi e parasubordinati iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, non titolari di partita Iva o pensione (*nello specifico per collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, dottorati di ricerca, assegni e borse di studio*).

Per accedere a tale misura bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere in stato di disoccupazione involontaria al momento della presentazione della domanda all'Inps: cioè aver reso la propria DID per via telematica all'ANPAL o all'Inps;
- Poter far valere almeno 3 mesi di contributi versati come collaboratori coordinati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione e la data di inizio della disoccupazione.

La domanda di accesso alla DIS-COLL va inviata telematicamente tramite l'apposito servizio online dell'Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. È corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso, per un massimo di sei mesi.

L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto alla stessa indennità, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal rapporto di lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

Se l'importo ottenuto è pari o inferiore a 1.221,44 euro la DIS-COLL sarà equivalente al suo 75%. Se invece l'importo ottenuto è superiore a 1.221,44 si prende un ulteriore 25% della parte eccedente fino al raggiungimento di un importo mensile massimo di 1.328,76 euro.

In ogni caso, a partire dal quarto mese di fruizione l'assegno DIS-COLL si riduce ogni mese del 3%.

Per saperne di più: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50183

REDDITO DI CITTADINANZA. Si tratta di uno strumento di sostegno economico rivolto a nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo. Il beneficiario dovrà però sottoscrivere un accordo con il centro per l'impiego accettando di frequentare dei corsi di formazione, di partecipare a dei lavori socialmente utili e di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro che gli verranno presentate; in caso di mancato rispetto di questi obblighi si perde il diritto al reddito di cittadinanza. I requisiti necessari per beneficiare di questa misura sono:

- **Requisiti di cittadinanza:** occorre essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini di uno Stato membro UE. È riconosciuto anche agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. È necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
- **Requisiti economici del nucleo familiare:** Isee inferiore a 9.360 euro; patrimonio immobiliare (esclusa casa di abitazione) non superiore a 30.000 euro; patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€, limite innalzato di 2.000€ per ogni componente familiare successivo al primo, di 1.000€ per ogni figlio successivo al secondo, e di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare; reddito familiare non superiore a 6.000€ (moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1), soglia aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto.
- **Requisiti ulteriori:** nessun componente del nucleo familiare deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti; nessun componente del nucleo familiare deve possedere navi e imbarcazioni da diporto.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASPI e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di *Pensione di Cittadinanza*.

La *domanda per il Reddito di cittadinanza* può essere presentata telematicamente attraverso il sito www.redditicittadinanza.gov.it, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.

Il *beneficio economico* è composto da una quota relativa ad una integrazione del reddito familiare e di un contributo per l'affitto o per il mutuo dell'abitazione e viene accreditato ogni mese su una carta prepagata. L'importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.

Il reddito di cittadinanza *viene erogato per un periodo di 18 mesi* Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della *Pensione di cittadinanza*.

Per saperne di più: www.redditicittadinanza.gov.org

Protezione assicurativa privata

Accanto agli strumenti di intervento pubblico quali i descritti ammortizzatori sociali, in un clima di crisi economica ed incertezza lavorativa, negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più altre contromisure ideate dalle compagnie di assicurazione quali le polizze per il rischio impiego e le polizze PPI (Payment Protection Insurance).

POLIZZE PERDITA DI IMPIEGO. Si tratta di polizze che proteggono i lavoratori dipendenti, soprattutto del settore privato. La copertura scatta nel caso gli stessi vengano licenziati per cause indipendenti dalla loro volontà, ovvero a seguito di una ristrutturazione aziendale oppure di una crisi di qualsiasi genere tale da spingere l'impresa a tagliare i propri organici.

- **Copertura:** nel caso venga a verificarsi la perdita di impiego, la misura garantisce la liquidazione mensile di una somma che è stata determinata in precedenza sulla base delle indicazioni del contratto di polizza. Mentre alcuni contratti di questo tipo pongono un massimale oltre il quale non si può andare, altri specificano una percentuale massima della liquidazione mensile, ad esempio una percentuale dello stipendio precedentemente riscosso.
- **Durata:** tale copertura che è comunque riferita a un determinato periodo di tempo. In altri termini, l'indennizzo non è da intendersi come una soluzione permanente, ma come una sorta di "ponte economico" fino al nuovo impiego, una soluzione transitoria attraverso cui continuare ad avere una rendita anche mentre si è in cerca di una nuova occupazione. Il periodo di tempo in questo è appunto normalmente stabilito in fase contrattuale, così come la somma che sarà liquidata mensilmente.
- **Sinistro:** in genere, le condizioni contrattuali prevedono che, *in caso di sinistro*, sia allegata alla richiesta di indennizzo copia della documentazione che attesta lo stato di disoccupazione, ossia l'iscrizione negli elenchi anagrafici con status di disoccupato o nelle liste di mobilità. Tale tipo di garanzia assicurativa comincia ad operare, solitamente, trascorso un determinato periodo di tempo (periodo di franchigia) stabilito nel contratto, non interrotto da periodi di attività lavorativa.

Poiché sono molte le compagnie assicurative che possono offrire soluzioni in tal senso, si consiglia di interpellare tutte quelle che le prevedono, in modo da capire quale possa essere non solo la più conveniente, ma anche la più adatta al proprio caso specifico.

POLIZZE PPI (Payment Protection Insurance). Sono polizze assicurative vendute in abbinamento ai mutui e ai finanziamenti con lo scopo di proteggere il consumatore da eventi (morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell'impiego) che possano limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento o del mutuo.

I prodotti di finanziamento che più frequentemente vengono coperti dalle polizze PPI sono i mutui immobiliari e le varie forme di credito ai consumatori, quali i finanziamenti revolving concessi con carte di credito, i prestiti personali e i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Nel concludere un contratto di PPI occorre tenere a mente alcuni fattori fondamentali:

1. la **polizza è facoltativa e non obbligatoria**, anche se spesso le banche per concedere il mutuo o per erogare il finanziamento ne richiedono la sottoscrizione. Si può decidere liberamente di sottoscrivere una polizza alternativa a quella offerta dalla banca, seppure dovrà avere contenuti minimi

corrispondenti a quelli richiesti dalla banca nel caso in cui la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento a determinate condizioni.

2. il **premio assicurativo** di solito si somma al capitale finanziato e genera, quindi, ulteriori interessi a beneficio della banca o dell'istituto di credito. Valuta se non sia più conveniente pagarlo subito, evitando così di dover corrispondere gli interessi nel tempo;
3. la **durata della copertura assicurativa** potrebbe non essere uguale alla durata del finanziamento e/o potrebbe coprire o rimborsare solo un determinato numero di rate del finanziamento;
4. nel contratto assicurativo potrebbero essere presenti clausole che prevedono **franchigie** (ossia parti del danno che restano a carico dell'assicurato), **periodi di carenza** (ossia l'assenza di copertura nel primo periodo di validità contrattuale) oppure **esclusioni** (situazioni per le quali l'indennizzo non è dovuto);
5. occorre valutare se le **coperture offerte** sono realmente **adeguate alle proprie esigenze** e al tuo profilo;
6. verificare con attenzione quale sia la **forma assicurativa offerta**, ad esempio se a capitale decrescente o a capitale costante;
7. controllare attentamente l'**ammontare delle commissioni** che le banche e gli istituti finanziari richiedono per accendere tali polizze;
8. ricordare che, per le polizze proposte dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati e sottoscritte all'atto della stipula del finanziamento, il **diritto di recedere** dalle garanzie sia vita che danni va esercitato entro nei successivi 60 giorni alla stipula del contratto. Il contratto di finanziamento resterà comunque valido ed efficace;
9. se si **estingue anticipatamente** il mutuo o si trasferisce presso un altro istituto di credito si è nel diritto di ottenere il rimborso della parte del premio pagato e non goduto.

Prima di stipulare un contratto di PPI occorre leggere attentamente il Fascicolo informativo che l'intermediario è tenuto a consegnare prima della sottoscrizione della proposta e che le imprese devono pubblicare nel loro sito internet per tutta la durata dei contratti, al fine di verificare correttamente tutti i costi da sostenere e l'adeguatezza del prodotto alle proprie esigenze.

Iniziativa sviluppata nell'ambito del programma **"Più informati, più protetti"**, promosso dal **Forum ANIA Consumatori**, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i consumatori su temi di grande interesse.